

REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Tale documento ha il fine di illustrare quanto previsto dalla legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari (MiFID – *Market in Financial Instruments Directive*), dal Testo Unico della Finanza (D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 5 come aggiornato dal D.Lgs. del 12 maggio 2015 n. 72) dal Regolamento Congiunto Consob/ Banca d'Italia (successivamente modificato con atti congiunti Banca d' Italia/Consob del 9 maggio 2012, del 25 luglio 2012 e del 19 gennaio 2015) in materia di conflitti d'interesse agli articoli da 45 a 49 e dal Regolamento Delegato UE 231/2013 agli articoli 30-37 che si riportano in allegato (ALL.1).

Le seguenti disposizioni sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Imprese Centro Italia (di seguito indicata, indifferentemente, con le espressioni “Società” o “GEFIA”) nella seduta del 27 maggio 2008 e sono state recentemente aggiornate nella seduta del 24 novembre 2016.

2. PRINCIPI GENERALI

I tipi di conflitti di interesse sono disciplinati dall'art. 30¹ del Regolamento 231/2013 (UE) e possono identificarsi quando un Soggetto rilevante², una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la Società, o uno o più clienti (partecipanti dei Fondi):

¹Art. 30 (Regolamento UE 231/2013) **Tipi di conflitti di interesse:** Per individuare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nel corso della gestione del FIA, il GEFIA considera se il GEFIA stesso, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con il GEFIA si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese del FIA o dei suoi investitori;
b) ha un interesse distinto da quello del FIA nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore del FIA o dei suoi investitori o di un cliente o dell'operazione realizzata per conto del FIA o di un cliente; ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
— gli interessi di un OICVM, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro FIA rispetto agli interessi del FIA,
— gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso FIA;
d) esegue le stesse attività per il FIA e per un altro FIA, un OICVM o un cliente; o
e) riceve o riceverà da una persona diversa dal FIA o dai suoi investitori un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite al FIA, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

²Ai sensi del Regolamento Congiunto Consob Banca di Italia (art. 2 comma 1 lettera r) per “Soggetto rilevante” si intende il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

(i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;

(ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

- a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del FIA o dei suoi investitori;
- b) ha un interesse distinto da quello del FIA nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore del FIA o dei suoi investitori o di un cliente o dell'operazione realizzata per
- c) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
 - a. gli interessi di un OICVM, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro FIA rispetto agli interessi del FIA,
 - b. gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso FIA;
- d) esegue le stesse attività per il FIA e per un altro FIA, un OICVM o un cliente;
- e) riceve o riceverà da una persona diversa dal FIA o dai suoi investitori un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite al FIA, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

3. CONFLITTI D'INTERESSE POTENZIALMENTE PREGIUDIZIEVOLI PER I FIA

La Società, in adesione alla normativa vigente, ha identificato, come situazioni dalle quali possa insorgere un conflitto di interessi, le seguenti operazioni:

- la sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – di finanziamenti rilevanti e comunque superiori al 30% del totale degli affidamenti rilevati dall'ultima Centrale Rischi tra le società partecipanti al capitale del GEFIA e i singoli fondi dalla stessa gestiti e l'azienda *target* o le società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa;
- la presenza di sconfinamenti sia di cassa che di firma fra le società partecipanti al capitale del GEFIA e i singoli fondi dalla stessa gestiti e l'azienda *target* e/o le società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa;
- l'esistenza di rapporti di partecipazione e/o di controllo e/o di collegamento fra le società partecipanti al capitale del GEFIA e la società *target* e/o le società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa;
- l'esistenza di eventuali rapporti d'affari o di partecipazione tra:
 - (i) gli esponenti aziendali, i soggetti rilevanti (ovvero le persone con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela) del GEFIA ovvero eventuali *advisor* del GEFIA

(iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

coinvolti nel processo di investimento e l'azienda *target* e/o società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa

(ii) i partecipanti al singolo fondo coinvolto nella singola operazione e l'azienda *target* e/o le società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa;

- la detenzione, da parte della società *target*, e/o delle società rientranti nel suo perimetro di consolidamento, di quote del singolo fondo;
- il coinvestimento con altri operatori finanziari – banche, società finanziarie, fondi comuni di investimento - partecipanti al capitale del GEFIA o ad essa collegati, ovvero facenti parte del novero dei partecipanti al fondo, gestito dal GEFIA interessato dall'operazione;
- l'acquisto/vendita di strumenti finanziari emessi da parte correlata;
- la compravendita tra i fondi gestiti dalla società o fra questi e fondi o FIA o veicoli di investimento collettivo gestiti da altri GEFIA o società partecipanti al capitale del GEFIA o veicoli da questa partecipati;
- investimenti nel capitale di società *target* potenzialmente compatibili con l'*asset allocation* di più fondi gestiti.

4. POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Il GEFIA istituisce, attua ed applica un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Tale politica è adeguata alla dimensione ed alla organizzazione del GEFIA ed alla natura ed alla complessità della sua attività.

In linea generale, la disciplina adottata dalla Società per la gestione dei conflitti d'interesse si basa sui seguenti principi fondamentali:

- **dovere di identificazione:** i conflitti d'interesse che possono incidere negativamente sugli interessi dei FIA e dei partecipanti agli stessi devono essere identificati;
- **dovere di organizzazione:** i conflitti di interesse devono essere gestiti tramite idonee procedure e misure organizzative per prevenire gestire e monitorare i conflitti di interesse in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o più FIA gestiti e i loro clienti.
- **dovere di agire secondo correttezza e trasparenza:** la società nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio opera con correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai FIA astenendosi da comportamenti che possano avvantaggiare un patrimonio gestito a danno di un altro o di un cliente.

Al fine di assicurare che l'attività gestoria sia esercitata in modo indipendente e nell'esclusivo interesse dei sottoscrittori, il GEFIA ha quindi provveduto a dotarsi di meccanismi di composizione degli eventuali conflitti di interesse.

A fronte di tale esigenza è stato, quindi, istituito, il “**Comitato Conflitti di Interessi**” composto da:

- 1 Amministratore indipendente;
- 1 Sindaco Effettivo;
- il Responsabile della Funzione di *Compliance*.

4.1 DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE e RESPONSABILITA’.

La Società, per il tramite del Direttore Generale, porterà a conoscenza del Comitato Conflitti di Interesse, sin dalla fase di *origination* dell’operazione, tutte le caratteristiche di ogni operazione di investimento attraverso un’analitica descrizione nei documenti che costituiscono il *set* informativo (*Memorandum Investment*) predisposto per ogni singola operazione.³

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza e prevenire l’insorgere di potenziali conflitti di interessi, una volta che ne siano venuti a conoscenza, tanto i Soggetti Rilevanti quanto i componenti dell’Area Gestione sono tenuti a dare notizia in relazione ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, possano avere in una determinata operazione di investimento o disinvestimento. Tale situazione deve essere illustrata al Comitato Conflitti di Interesse, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.

Il Comitato Conflitti di Interesse, a seguito dell’analisi della documentazione fornitagli, potrà rilevare:

a) un conflitto di interessi non sanabile: in tal caso il Consiglio di Amministrazione non potrà discostarsi dalle determinazioni del Comitato e non potrà dar corso all’operazione di investimento.

b) un conflitto di interessi sanabile (ovvero non suscettibile di recare pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi): in tal caso il Comitato Conflitti di Interesse sarà tenuto a precisare al Consiglio di Amministrazione le condizioni alle quali si può dar corso all’operazione. In questo caso il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto altresì del parere del Collegio Sindacale, potrà autorizzare o meno l’operazione di investimento o disinvestimento in conflitto di interesse *sanabile* e la prosecuzione delle relative trattative, assicurando che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- siano rispettate le condizioni richieste dal Comitato Conflitti di Interesse per sanare la posizione di conflitto di interessi e dar corso all’operazione;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente motivata esponendo adeguatamente le ragioni e la convenienza per il fondo dell’operazione;

³La documentazione comprenderà una dichiarazione rilasciata dalla società target con:

- indicazione degli affidamenti ottenuti ed utilizzati con dettaglio dell’istituto erogante;
- indicazione della compagine sociale della società target e di tutte le società controllate o collegate alla stessa;
- indicazione dei rapporti di affari tra la società, o società facenti parte dello stesso gruppo, ed i soggetti rilevanti di SICI.

- sia assicurato, anche avuto riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire, un equo trattamento dei fondi gestiti e, nel contesto del medesimo fondo un equo trattamento dei partecipanti allo stesso;
- il fondo interessato non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti;
- la stipula di contratti di finanziamento e/o di servizi con le Società partecipanti al capitale del GEFIA sia effettuata sulla base di condizioni di mercato;
- salvo il caso in cui un fondo decida di smobilizzare una data partecipazione di concerto con altri co-investitori e alle stesse condizioni contrattuali da questi concordate con l'avente o gli aventi causa, la vendita di una partecipazione tra diversi fondi gestiti dal GEFIA deve avvenire sulla base ed in conformità del giudizio di congruità rilasciato da un esperto indipendente.

Quorum deliberativo del C.d.A. Si segnala, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione di SICI nella seduta del 25 febbraio 2005 ha deliberato di elevare a 2/3 (due terzi) dei voti dei componenti il Consiglio di Amministrazione il quorum deliberativo richiesto per l'approvazione delle operazioni in cui si potrebbero evidenziare eventuali conflitti di interesse, nel caso in cui vi sia:

- una partecipazione in via diretta o indiretta del socio nel Capitale Sociale dell'azienda proposta;
 - una quota di affidamento a favore dell'azienda candidata da parte di un socio, in tutte le forme tecniche, sia per cassa che per firma, superiore al 30% rispetto al totale affidamenti indicato dall'ultima lettura della Centrale Rischi,
- con l'esclusione dal computo dei rappresentanti del socio che in tali casi non partecipano alla votazione.

Tracciabilità. Il GEFIA provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione dalla quale risulti chiaramente il processo decisionale seguito per l'esercizio del voto e di altre facoltà inerenti ai patrimoni in gestione, nonché le ragioni della decisione adottata.

5. CONFLITTO DI INTERESSE FRA PIÙ FONDI

Qualora sorga un conflitto di interesse fra due o più fondi del GEFIA per una stessa opportunità di investimento, l'Area Gestione dovrà considerare i seguenti criteri:

- requisiti dell'investimento quali settore, livello di rischio/rendimento, accordando la preferenza al fondo le cui esigenze strategiche più si avvicinano alle caratteristiche dell'investimento proposto;
- scadenza del fondo;
- livello di liquidità (rapportato all'*asset under management* totale del fondo) e disponibilità di liquidità;
- altre opportunità di investimento che i fondi stanno considerando nello stesso periodo di tempo;
- possibilità di procedere ad un coinvestimento, in misura proporzionale all'ammontare del Fondo e comunque da ripartire tra ciascun fondo in misura non inferiore al 20%.

Sulla base di quanto sopra, il Direttore Generale predispone una proposta per il Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto una soluzione per continuare nel processo di investimento; tale proposta viene sottoposta, previamente, al Comitato Conflitti di Interesse, il quale dovrà rendere un parere vincolante al riguardo.

7. MONITORAGGIO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

In ottemperanza alla normativa di riferimento, il GEFIA ha istituito la funzione di Compliance, il cui Responsabile aggiorna periodicamente un **Registro dei Conflitti di Interesse** nel quale vengono riportate tutte le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi dei FIA gestiti.

Il Consiglio di Amministrazione riceve semestralmente la relazione Compliance relativa alle attività svolte anche in merito alla gestione dei Conflitti di interessi.

8. CLAUSOLA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Policy in materia di Conflitto di interessi si rimanda a quanto previsto dal Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio (Adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con atti congiunti Banca d' Italia/Consob del 9 maggio 2012, del 25 luglio 2012 e del 19 gennaio 2015) ed al Regolamento Delegato UE 231/2013 e s.m.i e dalla Normativa in materia.

Allegato 1: Artt. 46- 49 del Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio (Adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con atti congiunti Banca d' Italia/Consob del 9 maggio 2012, del 25 luglio 2012 e **del 19 gennaio 2015**)

Titolo V

Conflitti di interesse e operazioni personali
(articolo 6, comma 2-bis, lett. j), l), TUF)

Articolo 46

(Gestione dei conflitti di interesse)

1. I gestori considerano, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell'OICR, che danno origine a un conflitto tra:
 - a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR;
 - b) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;
 - c) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore;
 - d) gli interessi di due o più clienti del gestore.
2. I tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione di OICR sono disciplinati dall'articolo 30 del Regolamento (UE) 231/2013⁴.
3. I conflitti di interesse di cui al comma 1 sono:
 - a) identificati;
 - b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti e i loro clienti.
4. I gestori tengono distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse.
5. Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere gestiti tramite efficaci misure organizzative, si applica l'articolo 34 del Regolamento (UE) 231/2013⁵ in conformità alla politica di gestione dei conflitti di interesse disciplinata dall'articolo 48.

Articolo 47

(Comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei gestori di OICVM)

⁴ **Art. 30 (Regolamento UE 231/2013) Tipi di conflitti di interesse:** Per individuare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nel corso della gestione del FIA, il GEFIA considera se il GEFIA stesso, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con il GEFIA si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese del FIA o dei suoi investitori;
- b) ha un interesse distinto da quello del FIA nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore del FIA o dei suoi investitori o di un cliente o dell'operazione realizzata per conto del FIA o di un cliente; ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
 - gli interessi di un OICVM, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro FIA rispetto agli interessi del FIA,
 - gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso FIA;
- d) esegue le stesse attività per il FIA e per un altro FIA, un OICVM o un cliente; o
- e) riceve o riceverà da una persona diversa dal FIA o dai suoi investitori un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite al FIA, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

⁵ **Art. 34 (Regolamento UE 231/2013) -Gestione dei conflitti di interesse** Qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dal GEFIA non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi del FIA o degli investitori del FIA, l'alta dirigenza o un altro organo interno competente del GEFIA è informato prontamente affinché possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che il GEFIA agisca nel miglior interesse del FIA o degli investitori del FIA.

1. I gestori di OICVM rendono disponibile periodicamente ai clienti, mediante adeguato supporto duraturo, un' informativa sulle situazioni di conflitto di interesse di cui all' articolo 46, comma 5, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

Articolo 48

(Politica, procedure e misure per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse)

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è disciplinata dall' articolo 31 del Regolamento (UE) 231/2013⁶.
2. Le procedure e le misure per la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse sono disciplinate dall' articolo 33 del Regolamento (UE) 231/2013⁷. Ai gestori sottosoglia non si applica l' articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 231/2013.

Articolo 49

(Monitoraggio dei conflitti di interesse)

1. Il monitoraggio dei conflitti di interesse è disciplinato dall' articolo 35 del Regolamento (UE) 231/2013⁸.

⁶ **Art. 31 (Regolamento UE 231/2013) - Politica di gestione dei conflitti di interesse** 1. Il GEFIA istituisce, attua e applica un' efficace politica di gestione dei conflitti di interessi. Tale politica è formulata per iscritto ed è adeguata alla dimensione e all' organizzazione del GEFIA e alla natura, alla scala e alla complessità della sua attività. Qualora il GEFIA appartenga ad un gruppo, tale politica tiene conto anche delle circostanze, di cui il GEFIA è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo. 2. La politica di gestione dei conflitti di interesse messa in atto conformemente al paragrafo 1 include quanto segue: a) l' individuazione, in riferimento alle attività svolte dal GEFIA o per suo conto, comprese quelle svolte da un delegato, un subdelegato, un valutatore esterno o una controparte, delle circostanze che configurano o potrebbero generare un conflitto di interesse che comporti il rischio significativo di danno agli interessi del FIA o dei suoi investitori; b) le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.

⁷ **Art. 33 (Regolamento UE 231/2013) - Procedure e misure per la prevenzione o la gestione dei conflitti di interesse** 1. Le procedure e le misure previste per la prevenzione o la gestione dei conflitti di interesse sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato alla dimensione e alle attività del GEFIA e del gruppo cui esso appartiene e alla significatività del rischio di danno agli interessi del FIA o dei suoi investitori. 2. Laddove necessario e appropriato affinché il GEFIA possa assicurare il grado di indipendenza richiesto, tra le procedure da seguire e le misure da adottare conformemente all' articolo 31, paragrafo 2, lettera b), rientrano: a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività di gestione collettiva di portafogli o altre attività di cui all' articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2011/61/UE che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio delle informazioni possa ledere gli interessi di uno o più FIA o dei loro investitori; b) la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicino l' esercizio di attività di gestione collettiva di portafogli per conto di clienti o investitori o la prestazione di servizi a clienti o investitori i cui interessi possano entrare in conflitto o che rappresentino in altro modo interessi diversi che possono entrare in conflitto, ivi compresi quelli del GEFIA; c) l' eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un' attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un' altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività; d) misure miranti a impedire o a limitare l' esercizio da parte di qualsiasi persona di un' influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge le attività di gestione collettiva di portafogli; e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante ad attività distinte di gestione collettiva di portafogli o ad altre attività di cui all' articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2011/61/UE, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse. IT L 83/30 Gazzetta ufficiale dell' Unione europea.

⁸ **Art. 35 (Regolamento UE 231/2013) - Monitoraggio dei conflitti di interesse** 1. Il GEFIA tiene e aggiorna periodicamente un registro nel quale riporta i tipi di attività svolti da esso o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un' attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che comporta il rischio significativo di danno agli interessi di uno o più FIA o dei suoi investitori. 2. L' alta dirigenza riceve frequentemente, almeno una volta all' anno, relazioni scritte sulle attività di cui al paragrafo 1.

1. Il monitoraggio dei conflitti di interesse è disciplinato dall'articolo 35 del Regolamento (UE) 231/2013. 4. Al fine di garantire il grado di indipendenza di cui al comma 3, le SGR e le SICAV adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a: a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR; b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR da cui possono originare situazioni di potenziale conflitto di interessi con gli OICR, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la società, di interessi in conflitto con gli OICR; c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni o i ricavi dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possano originare situazioni di conflitto di interessi; d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva; e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi. 5. Nel caso in cui le misure e le procedure di cui al comma 4 non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, le SGR e le SICAV adottano tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine. 6. Le SGR e le SICAV forniscono agli investitori una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi adottata ai sensi del comma 1. **Articolo 40(Registro)**1. Le SGR e le SICAV istituiscono e aggiornano periodicamente un registro nel quale riportano le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi degli OICR gestiti.